



N. 97 del 16/12/2020

Pervenuta in Segreteria il

Città di Altamura

Proposta Consiglio Comunale

Oggetto:

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE NON STRUMENTALE ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ART. 58 L.133/2008 E SS.MM.II..ANNO 2021

Relatore Assessore

Dirigente 1° SETTORE - AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI ED AL CITTADINO

Funzionario Servizio SERVIZIO PATRIMONIO IMMOBILIARE ED ESPROPRI

Ufficio Proponente: **UFFICIO PATRIMONIO IMMOBILIARE URBANO**Estensore: **E.Loviglio**

Annotazioni allegati ufficio proponente:

Descrizione della proposta:

Pareri dei Dirigenti espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Inseriti anche nella relativa maschera del programma

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

.....
 Data: Firma:

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

.....
 Data: Firma:

Seduta Consiglio Comunale del _____ ore _____

DECISIONE

[SI]

I. E.

[NO]

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Iscritta al n. del registro delle deliberazioni del Consiglio Comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

Letta la seguente relazione del Dirigente del Settore, ed i documenti da cui è corredata:

Premesso che:

ai sensi dell'art. 58 1° comma del D.L. n. 112 del 25/06/08, convertito con legge n. 133 del 6/08/2008 e ss.mm.ii, avente ad oggetto "ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni e altri enti locali" è stabilito che:

Al comma 1°: "Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze- Agenzia del Demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.

Al comma 2°: L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storica artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico- ambientale. Il piano è trasmesso agli enticompetenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale ai sensi dell'art. 25 della L.28/02/1985 n.47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione.

Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'art.25 della L.28/02/1985 n.47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma qualora rientrino nelle previsioni di cui al comma 3 e all'art.3 della direttiva 2001/42/CE e del comma 4 dell'art.7 del D.lgs.n.152/2006 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica.

Al comma 3°: Gli elenchi di cui al comma 1 da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti hanno effetto dichiarativo della proprietà in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;

Al comma 4°: Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Al comma 5°: Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge";

Al comma 6°: La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa è rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 sono predisposti dall'Ente

proprietario dei beni da valorizzare.

Al comma 7°: *I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560. (comma così modificato dall'art. 19, comma 16-bis, legge n. 122 del 2010).*

Al comma 8°: *Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.*

Al comma 9°: *Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410.*

Al comma 9-bis: *In caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma 1, la destinazione funzionale prevista dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, può essere conseguita mediante il procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti. (comma aggiunto dall'art. 33, comma 6, legge n. 111 del 2011);*

Richiamato altresì l'art. 3 bis D.L. n.351/2001 convertito dalla L. 410/2001 e s.m.i. , integrato dal comma 308 dell'art. 1 L.n.228/2012 , che testualmente recita:

1. I beni immobili di proprietà dello Stato individuati ai sensi dell'articolo 1 possono essere concessi o locati a privati, a titolo oneroso, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini, ferme restando le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio può convocare una o più conferenze di servizi o promuovere accordi di programma per sottoporre all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli immobili di cui al presente articolo.

3. Ai Comuni interessa dal procedimento di cui al comma 2 è rimessa, per l'intera durata della concessione o della locazione, un'aliquota pari al 10 per cento del relativo canone. Qualora espressamente previsto dal bando di gara, ai Comuni è, altresì, riconosciuta una somma non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e delle relative leggi regionali, per l'esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione. Tale importo è corrisposto dal concessionario o dal locatario all'atto del rilascio o dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio.

4. Le concessioni e le locazioni di cui al presente articolo sono assegnate con procedure ad evidenza pubblica, per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i cinquanta anni.

Rilevato che con deliberazione n.89 del 28/09/2020 la Giunta Comunale adottava il Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, ai sensi della legge n.133/2008 e ss.mm.ii., per l'anno 2021, di cui all'allegato elenco suddiviso in prospetto A, relativo ai beni non strumentali all'esercizio

di funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione e prospetto B relativo ai beni non strumentali all'esercizio di funzioni istituzionali suscettibili di alienazione;

Rilevato che i beni immobili di proprietà comunale non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, da inserire nel piano delle alienazioni e valorizzazioni, sono stati individuati analiticamente nell'allegato elenco, predisposto dal Servizio Patrimonio immobiliare e dal Servizio Agricoltura, ciascuno per le sue competenze ai sensi della deliberazione di G. C. n.70 del 28/06/2011, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi ed uffici, suddiviso in **PROSPETTO A**, relativo ai beni che saranno oggetto di valorizzazione, e **PROSPETTO B** relativo ai beni che saranno oggetto di alienazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all.1);

Rilevato che i beni immobili rivenienti dalle EX IPAB Orfanotrofio Maschile Simone Viti Maino, Asilo Infantile Principessa Margherita di Savoia, Conservatorio Santa Croce-Santa Lucia, Ricovero di MendicITÀ Umberto I di Savoia, nonché dalle EX ECA "Lascito Filippo Santoro" e "Opera Pia Monte dei Poveri" hanno un vincolo di destinazione ai servizi sociali, giusta decreto dell'Assessore ai Servizi sociali della Regione Puglia e/o atti dirigenziali di trasferimento al patrimonio comunale ai sensi della L.n. 20/83, per cui i proventi derivanti dall'alienazione degli stessi dovranno essere destinati a finalità servizi sociali, giusta nota della Regione Puglia al prot. gen. dell'Ente al n. 16933 del 07/04/2011;

Richiamato altresì l'art. 54 comma 2 le. a) del D.lgs. n.42/2004 Codice dei Beni culturali, come modificato dal d.lgs.n.156/2006 art.2 e dalla L.n.106/2011 art.4, secondo il quale "Sono altresì inalienabili a) le cose appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10 comma 1 che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre sessanta anni, se immobili, fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall'art. 12. Se il procedimento si conclude con esito negativo, le cose medesime sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell'art. 12 commi 4,5,6";

Ritenuto pertanto necessario, alla luce della richiamata disposizione di legge, verificare presso la Direzione Regionale dei Beni Culturali, preliminarmente all'avvio delle procedure di vendita dei beni suscettibili di alienazione di cui all'allegato elenco, la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico di cui all'art. 12 comma 2 d.lgs. n.42/2004 degli immobili di proprietà comunale con vetustà superiore a settanta anni;

Considerato che in riferimento ai sei appartamenti di proprietà comunale ubica in via Agrigento civ.6:

- con sentenza n. 1707 del 15/11/2011 il TAR Regione Puglia-Sezione Prima dichiarava inammissibile il ricorso proposto dagli eredi degli ex dipendenti comunali assegnatari degli alloggi in questione avverso l'inserimento degli alloggi di cui trattasi nel piano delle alienazioni per difetto di giurisdizione, devolvendo tale controversia alla giurisdizione ordinaria;

-gli eredi degli ex assegnatari notificavano in data 14/05/2012 al Comune di Altamura atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari-Sez.dist. di Altamura per accertare e sentir dichiarare l'obbligo del Comune di Altamura a trasferire in favore degli stessi la proprietà degli alloggi e per l'effetto condannare questo Ente a stipulare i relativi contratti di cessione al prezzo determinato secondo il piano finanziario di cui alla deliberazione di G.M. del 5/10/88;

Ritenuto, nelle more del richiamato giudizio civile dinanzi al Tribunale di Bari-Sez. Di Altamura, di inserire nel piano delle alienazioni i sei appartamenti di proprietà comunale a valori correnti di mercato, riservando ogni determinazione in ordine alla effettiva alienazione degli stessi all'esito del giudizio civile richiamato;

Preso atto altresì che i valori di mercato dei fabbricati inseriti nell'elenco dei beni alienabili

sono stati determinati in parte dall’Agenzia del Territorio in forza della convenzione stipulata da questo Ente e in parte da tecnici comunale con apposite perizie di stima, mentre i valori di mercato dei fondi agricoli sono stati determinati dai tecnici del Servizio Agricoltura e che tali importi verranno aggiornati e/o rideterminati con appositi elaborati peritali dagli uffici competenti al momento della predisposizione dei bandi di vendita;

Dato atto che questo Ente è dotato di un regolamento per la disciplina dei contratti immobiliari e mobiliari aventi ad oggetto le alienazioni e i trasferimenti, gli acquisti e le locazioni passive e le concessioni in godimento a terzi, approvato con deliberazione commissariale n.42 del 9/12/2004;

Evidenziato che, al fine di disciplinare in modo organico e rendere più agevoli le procedure di alienazione dei beni comunali appartenenti al patrimonio urbano in conformità con le modifiche normative intervenute in materia di patrimonio pubblico e nel rispetto dei principi generali di pubblicità, trasparenza e concorrenza, è stata predisposta la proposta di deliberazione n.6 del 24/01/2020 avente ad oggetto “*Approvazione regolamento per la gestione e alienazioni beni immobili del patrimonio urbano del Comune di Altamura*” all’attenzione del Consiglio Comunale;

Visto il decreto sindacale n.5 del 18/01/2016 con cui veniva conferita al dott. Luca Nicoletti la dirigenza del 1° Settore “Area Servizi Amministrativi e al Cittadino” di cui fa parte il Servizio Patrimonio immobiliare ed espropri;

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone al Consiglio Comunale di adottare il presente provvedimento, salve diverse determinazioni assunte dallo stesso;

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE
(dott. Luca Nicoletti)

Sulla scorta della relazione presentata dal dirigente sopra indicata;

Ritenuto di provvedere in conformità;

Vista la documentazione in essa richiamata;

VISTO il TUEL n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l’art. 6 bis della L.241/90 e ss.mm.ii;

VISTO i vigenti regolamenti comunali;

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 1° comma del T.U.E.L. D.lgs.267/2000:

in linea tecnica da parte del Dirigente del 1° Settore, dott. Luca Nicoletti “ ”;

ed in linea contabile, da parte del Dirigente del 2° Settore dott. Francesco Faustino

DELIBERA

1. Dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Approvare l’allegato piano delle alienazioni e valorizzazioni anno 2021, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All.1), suddiviso in **PROSPETTO A**, relativo ai beni non strumentali all’esercizio di funzioni istituzionali che saranno oggetto di valorizzazione e **PROSPETTO B**, relativo ai beni non strumentali all’esercizio di funzioni istituzionali che saranno oggetto di alienazione, quale allegato allo schema di bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 58 1° comma del D.L. n. 112 del 25/6/2008, convertito con legge n. 133 del 6/8/2008 e ss.mm.ii;

3. Dare atto, altresì, che ai sensi dell'art. 58, 3° comma del D.L. n. 112 del 25/06/08, convertito con legge n. 133 del 6/08/2008, gli elenchi di cui al punto 2 hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;
4. Procedere, ai sensi dell'art. 58, 3° e 4° comma della L. 133/2008 alle trascrizioni presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari e alle volture catastali in favore del Comune di Altamura relative ai beni dell'ex IPAB ove mancanti;
5. Dare atto che, ai sensi dell'art. 58 5° comma della L.133/2008, contro l'iscrizione dei beni nell'elenco allegato al presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge;
6. Stabilire di verificare presso la Direzione Regionale dei Beni culturali, ai sensi dell'art. 54 comma 2 lett. a) del Dlgs.n.42/2004 (codice dei beni culturali), preliminarmente all'avvio delle procedure di vendita dei beni inseriti nel prospetto B) dell'elenco allegato al presente provvedimento, la sussistenza di un interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico di cui all'art. 12 comma 2 Dlgs. n.42/2004 dei beni di proprietà comunale con vetustà superiore ai 70 anni.
7. Stabilire di inserire nel piano delle alienazioni i sei appartamenti di proprietà comunale di via Agrigento civ.6 a valori correnti di mercato, riservando ogni determinazione in ordine alla effettiva alienazione degli stessi all'esito del giudizio civile promosso dagli eredi degli ex dipendenti comunali assegnatari degli alloggi de quibus;
8. Prendere atto altresì che i valori di mercato dei fabbricati inseriti nell'elenco dei beni alienabili sono stati determinati in parte dall'Agenzia del Territorio in forza della convenzione stipulata da questo Ente e in parte da tecnici comunale del VI Settore con apposite perizie di stima, mentre i valori di mercato dei fondi agricoli sono stati determinati dai tecnici del Servizio Agricoltura e che tali importi rappresentano una previsione di entrata da alienazione, che potrà variare all'esito delle aste pubbliche di vendita;
9. Dare atto che le aree di proprietà comunale di cui al fg. 159 p.lle 661-66 parte-699 parte, ubicate nella zona Trentacapilli ed evidenziate nel prospetto B – aree Edificabili, saranno oggetto di alienazione all'INAIL per la realizzazione del Polo per l'infanzia (Decreto MIUR n.637 del 23/08/2017);
10. Stabilire che, prima di avviare le procedure di gara per le alienazioni dei beni indicati in premessa a cura degli uffici competenti (Servizio Patrimonio immobiliare per i fabbricati e Servizio Agricoltura per i fondi agricoli), si provvederà alla attualizzazione e/o rideterminazione del prezzo da porre a base di gara con appositi elaborati peritali;
11. Disporre, altresì, che le vendite non potranno avvenire per prezzi inferiori a quelli dell'elaborato peritale.
11. Stabilire di vincolare i proventi delle alienazioni alla conservazione, ristrutturazione e valorizzazione del patrimonio comunale di cui al prospetto A) allegato al provvedimento, nonché al finanziamento delle realizzazioni di nuove opere pubbliche, di cui al Piano Triennale delle Opere Pubbliche.
12. Stabilire altresì di vincolare a servizi sociali i proventi derivanti dall'alienazione degli immobili rivenienti dalle EX IPAB Orfanotrofio Maschile Simone Viti Maino, Asilo Infantile Principessa Margherita di Savoia, Conservatorio Santa Croce-Santa Lucia, Ricovero di Mendicizia Umberto I di Savoia, nonché dalle EX ECA “Lascito Filippo Santoro” e “Opera Pia Monte dei Poveri”, giusta nota della Regione Puglia al prot. Gen. dell'Ente al n. 16933 del 07/04/2011;
13. Pubblicare il presente provvedimento unitamente all'elenco allegato all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di Altamura.
14. Di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL.”

PROSPETTO A

BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE NON STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI ISTITUZIONALI, SUSCETTIBILI DI VALORIZZAZIONE

1*	Suolo circostante immobile ex ricovero	SEM. ARB. cl. 4 [^]	F.M. 167 p.lla 16	Ha 0.40.72
2*	Suolo circostante immobile ex ricovero	SEM. ARB. cl. 2 [^]	F.M. 167 p.lla 18	Ha 0.90.24
3	Immobile ex Palazzo Acquedotto Pugliese – Via Fiume, 1 - piano S1 - 5	Cat. D7	F.M. 167 p.lla 93 sub. 4	Mq. 1.836,54
4	Immobile ex Campo Profughi – SS 96	SEMINATIVO cl. 5 [^]	F.M. 152 p.lla 559	Ha 0.29.43
5	Immobile ex Campo Profughi – SS 96	SEMINATIVO cl. 5 [^]	F.M. 152 p.lla 666	Ha 2.83.05
6	Immobile ex Campo Profughi – SS 96	SEMINATIVO cl. 5 [^]	F.M. 152 p.lla 667	Ha 1.81.60
7	Immobile ex Campo Profughi – SS 96 – piano T-1-2-3-S1	Unità Collabenti	F.M. 152 p.lla 668 sub. 1	Ha 25.64.52

*Fatta salva la definizione dei rapporti con il “Fondo Edifici per il Culto” in ordine ai diritti sui cespiti indicati.

PROSPETTO B

BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE NON STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI ISTITUZIONALI, SUSCETTIBILI DI ALIENAZIONE

FONDI RUSTICI

AGRO DI ALTAMURA

Progr.	Foglio	Particella	Superficie mq.	Coltura	Valore	P.R.G
1	67	3	1.410	SEMINATIVO	€ 1.551,00	E3
2	67	58	1.361	SEMINATIVO	€ 1.497,00	E1
3	67	134	52	SEMINATIVO	€ 57,00	E3
4	75	255	540	PASCOLO	€ 162,00	E4
5	75	68 parte	5.000	BOSCO	€ 1.500,00	E4
6	75	68 parte	65.333	SEMINATIVO	€ 71.339,00	E4
7	75	69	2.001	SEMINATIVO	€ 2.201,00	E1
8	75	69	17.313	PASCOLO	€ 5.194,00	E1
9	67	51	1.158	SEMINATIVO	€ 1.274,00	E3
10	67	72	602	SEMINATIVO	€ 662,00	E3
11	67	73	776	PASCOLO	€ 233,00	E1
12	67	74	950	INC. PROD.	€ 272,00	E1
13	67	128	1.098	SEMINATIVO	€ 1.208,00	E1
14	67	129	325	SEMINATIVO	€ 358,00	E1
15	67	130	302	SEMINATIVO	€ 332,00	E1
16	67	131	180	INC. PROD.	€ 54,00	E1
17	67	135	840	INC. PROD.	€ 252,00	E1
18	67	136	98	INC. PROD.	€ 29,00	E1
19	67	137	48	INC. PROD.	€ 14,00	E3
20	73	127	1.923	SEMINATIVO	€ 2.115,00	E1
21	79	29	522	SEMINATIVO	€ 574,00	E1
22	83	24	1.236	SEMINATIVO	€ 1.360,00	E1
23	83	26	950	SEMINATIVO	€ 1.045,00	E1
24	83	62	2.440	INC. PROD.	€ 2.684,00	E1
25	83	63	673	INC. PROD.	€ 740,00	E1
26	96	30	725	INC. PROD.	€ 218,00	E1

27	96	31	1.663	INC. PROD.	€ 1.829,00	E1
28	101	45	4.328	SEMINATIVO	€ 4.761,00	E1
29	101	46	4.632	SEMINATIVO	€ 5.095,00	E1
30	125	35	420	INC. PROD.	€ 126,00	E1
31	125	210	210	INC. PROD.	€ 63,00	E1
32	125	211	30	INC. PROD.	€ 9,00	E1
33	153	90	7.611	INC. PROD.	€ 2.283,00	E1
34	153	129	5.564	INC. PROD.	€ 1.669,00	E1
35	155	96	7.190	INC. PROD.	€ 2.157,00	E1
36	155	99	1.760	INC. PROD.	€ 528,00	E1
37	175	45	1.095	INC. PROD.	€ 329,00	E1
38	175	45	1.148	SEMINATIVO	€ 1.263,00	E1
39	175	46	624	INC. PROD.	€ 187,00	E1
40	206	307	7.156	INC. PROD.	€ 2.147,00	E1
41	206	130	504	INC. PROD.	€ 655,00	E1
42	206	131	863	SEMINATIVO	€ 949,00	E1
43	206	132	213	SEMINATIVO	€ 234,00	E1
44	213	177	101	PASCOLO	€ 30,00	E1
45	213	179	1.261	PASCOLO	€ 378,00	E1
46	213	181	1.172	PASCOLO	€ 352,00	E1
47	213	182	296	PASCOLO	€ 89,00	E1
48	213	190	43	PASCOLO	€ 13,00	E1
49	213	191	295	PASCOLO	€ 89,00	E1
50	213	192	942	PASCOLO	€ 283,00	E1
51	213	194	35	PASCOLO	€ 11,00	E1
52	213	199	3.319	PASCOLO	€ 996,00	E1
53	217	117	1.378	SEMINATIVO	€ 1.516,00	E1
54	217	431	109	SEMINATIVO	€ 120,00	E1
55	233	89	120	SEMINATIVO	€ 132,00	E1
56	233	338	9	SEMINATIVO	€ 10,00	E1
57	233	339	565	SEMINATIVO	€ 622,00	E1
58	236	116	1.992	SEMINATIVO	€ 2.191,00	E1
59	236	655	58	SEMINATIVO	€ 64,00	E1
60	250	34	100	INC. PROD.	€ 30,00	E1
					€ 128.135,00	
EX E.C.A. LASCITO FILIPPO SANTORO						
61	75	17	27.056	SEMINATIVO	€ 29.762,00	E1
62	75	186	5.528	SEMINATIVO	€ 6.081,00	E1
63	75	170	136	FABB RURALE	€ 40,00	E1

64	75	78 parte	6.400	SEMINATIVO	€ 7.040,00	E1
		78 parte	26.037	BOSCO	€ 7.500,00	E1
					€ 50.423,00	

EX RICOVERO DI MENDICITA' "UMBERTO I DI SAVOIA"

65	121	398	1.770	SEMINATIVO	€ 1.947,00	E1
66	134	44	3.345	SEMINATIVO	€ 3.792,00	E1
			102	PASCOLO		
67	134	113	4.084	SEMINATIVO	€ 4.492,00	E1
68	170	5	613	SEMINATIVO	€ 674,00	E1
69	170	7	1.350	SEMINATIVO	€ 1.485,00	E1
70	171	86	2.717	SEMINATIVO	€ 2.989,00	E1
					€ 15.379,00	

EX RICOVERO DI MENDICITA' "UMBERTO I DI SAVOIA" PROPRIETA' PER 1/3

71	23	24	10.213	SEMINATIVO	€ 6.287,00	E1
			10.932	PASCOLO		
72	23	88	45	F.R.	€ 17,00	E1
73	215	40	337	SEMINATIVO	€ 124,00	E1
74	215	41	2.768	ORTO	€ 1.015,00	E1
75	215	46	1.471	ORTO	€ 490,00	E1
76	215	404	45	ORTO	€ 15,00	E1
					€ 7.948,00	

EX ORFANOTROFIO SIMONE VITI MAINO

77	129	314	1.945	ULIVETO	€ 2.140,00	E1
78	129	315	100	SEM. ARB.	€ 110,00	E1
					€ 2.250,00	

AGRO DI GRAVINA DI P.

EX RICOVERO DI MENDICITA' "UMBERTO I DI SAVOIA"

79	136	68	40.427	SEMINATIVO	€ 56.598,00	E1
80	136	622	261	SEMINATIVO	€ 3.668,00	E1
81	136	623	132	SEMINATIVO	€ 1.855,00	E1
82	136	260	8.365	SEMINATIVO	€ 11.711,00	E1
83	136	264	6.590	SEMINATIVO	€ 9.226,00	E1
	136	268	25.168	SEMINATIVO	€ 35.235,00	E1

84	136	927 sub. 1	Cat. C/2 cl. 5 [^]	Mq. 31		
85	136	351	1.338	ULIVETO	€ 1.873,00	E1
			4.202	VIGNETO	€ 5.883,00	E1
86	136	81	1.520	SEMINATIVO	€ 2.128,00	E1
87	136	88	8770	SEMINATIVO	€ 12.278,00	E1
					€ 140.455,00	
TOTALE COMPLESSIVO					€ 344.590,00	

F A B B R I C A T I

N. ORD.	DESCRIZIONE	UBICAZIONE	DATI CATASTALI	VALORE €	P.R.G
88	Abitaz. Via Agrigento, 6 – piano 1° int. C	ALTAMURA	F.M. 167/a p.lla 276 sub. 4	100.800,00	B1
89	Abitaz. Via Agrigento, 6 – piano 1° int. D	ALTAMURA	F.M. 167/a p.lla 276 sub. 5	97.440,00	B1
90	Abitaz. Via Agrigento, 6 – piano 2° int. E	ALTAMURA	F.M. 167/a p.lla 276 sub. 6	97.440,00	B1
91	Abitaz. Via Agrigento, 6 – piano 2° int. F	ALTAMURA	F.M. 167/a p.lla 276 sub. 7	97.440,00	B1
92	Abitaz. Via Agrigento, 6 – piano 3° int. G	ALTAMURA	F.M. 167/a p.lla 276 sub. 8	103.680,00	B1
93	Abitaz. Via Agrigento, 6 – piano 3° int. H	ALTAMURA	F.M. 167/a p.lla 276 sub. 9	103.680,00	B1
94	Locale (C/1) Via Agrigento, 2 e 4, P.T.	ALTAMURA	F.M. 167 p.lla 276 sub. 2	170.000,00	B1
95	Locale (C/1) Via Agrigento, 8 e 10, P.T.	ALTAMURA	F.M. 167 p.lla 276 sub. 3	170.000,00	B1
96	Abitaz. (A/2) V.le Martiri, 100, P.4-S1	ALTAMURA	F.M. 167 p.lla 94 sub 7	207.000,00	B1
97	Abitazione Claustro Giannuzzi 3-4 P.T.-1	ALTAMURA	F.M.161 p.lla 2371	37.625,00	A1
98 *	Abitaz. (A/5) Cl. Dilena, 12, P.T	ALTAMURA	F.M. 161 p.lla 1436 sub 1	20.000,00	A1
99	Locale (A/3-C/2-C/3) C.so Federico II di Svevia, 10, P.T-P.2	ALTAMURA	F.M. 161 p.lla 2117 sub 6-2-3	190.000,00	A1
100	Abitazione via Santa Lucia , 51 p.t	ALTAMURA	F.M. 161 p.lla 991	72.625,00	A1

EX RICOVERO DI MENDICITA' "UMBERTO I DI SAVOIA"

101	Abitaz. (A/5) Cl. Firrao, 11, P.S1	ALTAMURA	F.M. 161 p.IIa 2284 sub 3	65.000,00	A1	
102	Abitaz. (A/5) Cl. Cionno, 24, P.T	ALTAMURA	F.M. 161 p.IIa 1393 sub 2	4.000,00	A1	
103	Abitaz. (A/4) Via Napoli, 43	ALTAMURA	F.M. 161 p.IIa 2940 sub 11	58.000,00	B1	
104	C.so Umberto I civ.68 p.1/2	ALTAMURA	F.M. 161 p.IIa 1479 sub 2-3	91.750,00	A1	
105	C.so Umberto I civ.70 p.t.	ALTAMURA	F.M. 161 p.IIa 1479 sub.1	159.000,00	A1	
EX ASILO INFANTILE "PRINCIPESSA MARGHERITA DI SAVOIA"						
106	Abitaz. (A/5) Via S. Ambrogio, 29, P.T	ALTAMURA	F.M. 161 p.IIa 617 sub 1	10.000,00	A1	
<u>TOTALE VALORE FABBRICATI SUSCETTIBILI DI ALIENAZIONE</u>				€ 1.855.480,00		
AREE EDIFICABILI						
Progr.	Foglio	P.IIa	Sup. mq.	Destinazione urbanistica	Valore	P.R.G
107	159	661	1.266	Urbanizzaz. secondarie	361.095,00	C2
108	159	66 parte	425	Urbanizzaz. secondarie		
109	159	699 parte	3.559	Urbanizzaz. secondarie		
<u>TOTALE VALORE AREE EDIFICABILI SUSCETTIBILI DI ALIENAZIONE</u>					€ 361.095,00	

* Fatto salvo l'esito della procedura di alienazione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1336 del 02/12/2020.